



tra di dare subito inizio e di condurre a termine i lavori di rifinitura dell'immobile.

Di fronte a tale pretesa del Ministero la Direzione dell'Istituto fece esaminare la questione dal proprio Servizio Legale, che per suo conto espresse il parere che la pretesa del Ministero era da considerarsi del tutto infondata, non rilevandosi dal corteggio intercorso elementi che, esorbitando dal campo delle trattative, potessero dare adito a far ritenere concluso il contratto di compravendita o una qualsiasi promessa di vendita.

Ad identica conclusione giungeva l'avv. Sansonetti, che in un secondo momento si ritenne opportuno interpellare, dato l'urgente interesse per il tribunale della questione.

Falliti i tentativi compiuti personalmente dal Direttore generale per trovare un'equa soluzione alla vertenza, con atto di controdifesa fatto notificare il 24/9/1947, l'Istituto intimava al Ministero:

1°)- di addivenire alla stipula del contratto di affitto dei locali occupati entro e non oltre il 31/10/1947, per un canone commisurato al valore attuale dell'immobile;

2°)- di concordare e versare all'Istituto il corrispettivo per il periodo decorso dall'inizio dell'occupazione fino al 31 ottobre 1947, con i relativi interessi sull'arretrato;

3°)- di astenersi dal promuovere qualsiasi atto amministrativo o giudiziario per la declaratoria di una vendita o di una promessa di vendita mai